

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 5271} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(TERZI DI SANT'AGATA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(SEVERINO DI BENEDETTO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(MONTI)

E CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(PASSERA)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009

Presentato il 7 giugno 2012

ONOREVOLI DEPUTATI! — La Convenzione — della quale si rappresentano di seguito le principali caratteristiche — accoglie in larga parte l'originario progetto italiano di convenzione contro le doppie imposizioni, basato a sua volta sul modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ed elaborato in ragione della spe-

cificità dei rapporti italo-libici, tenuto anche presente che la Libia non è un Paese membro della predetta Organizzazione.

Il campo di applicazione della Convenzione riguarda, sotto il profilo soggettivo, i residenti di entrambi gli Stati contraenti e, sotto quello oggettivo, le imposte dirette elencate all'articolo 2. L'ambito di applicazione oggettivo risulta però ampliato alle

imposte di ogni ordine e tipo sia per quanto riguarda il principio di non discriminazione, sia in relazione agli aspetti di cooperazione amministrativa (articoli 24 e 26).

Rilievo particolare assume il concetto di stabile organizzazione (articolo 5), istituto che, come noto, legittima la potestà impositiva sui redditi dell'impresa non residente da parte dello Stato sul cui territorio vengono svolte le attività di quest'ultima. La parte libica ha accolto le disposizioni in linea con gli attuali *standard* dell'OCSE, con l'eccezione del limite temporale di tre mesi convenuto circa la durata necessaria a configurare un cantiere di costruzione quale stabile organizzazione. Detto termine coincide, peraltro, con quello fissato dall'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ed è stato già concordato dalla Libia anche nelle analoghe disposizioni con Francia e Regno Unito. Si segnala comunque che il predetto limite è stato controbilanciato da regole di attribuzione degli utili alla stabile organizzazione in linea con i principi di ripartizione proposti dall'OCSE, nonché da una clausola inserita nell'articolato relativamente ai redditi di capitale (articoli 11, 12 e 13) che limita l'applicabilità delle disposizioni domestiche libiche in materia di forza attrattiva della stabile organizzazione. Si precisa comunque che, quanto ai metodi di ripartizione degli utili rispetto alla casa madre, si è rimasti allineati al modello tradizionale dell'OCSE, non tenendo esplicitamente conto degli attuali sviluppi concernenti l'analisi di *transfer pricing* seguiti dai Paesi dell'OCSE. Si è così costituito un quadro giuridico di riferimento utile alle imprese italiane operanti in Libia.

Parimenti, per quanto riguarda gli utili realizzati da persone fisiche per lo svolgimento di attività di carattere indipendente (articolo 15), si farà riferimento sia al concetto di base fissa che a quello della presenza temporale dei 183 giorni, secondo le regole del modello di convenzione fiscale elaborato dalle Nazioni Unite.

Su iniziativa libica — e in linea con quanto già convenuto in proposito dalla

Libia con il Regno Unito e con la Francia — è stata concordata una « *source rule* » di carattere generale (articolo 6) facente salvo il potere impositivo dello Stato della fonte nei casi in cui non vi sia una chiara caratterizzazione del tipo di reddito per coprire eventuali fattispecie non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 4 (residenza) o dell'articolo 22 (altri redditi) dell'accordo.

Per quel che concerne i redditi di capitale, è stato definito il principio generale della tassazione concorrente su dividendi e su interessi, con aliquote del 5 per cento e del 10 per cento sui dividendi — la prima applicata sui dividendi *intercompany* nel caso di società che controllano direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società erogatrice — e un'aliquota del 5 per cento sugli interessi.

In merito alle *royalty* (articolo 13), è stata invece stabilita l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza. In termini pratici detta clausola impone alla parte libica il rimborso delle ritenute alla fonte eventualmente prelevate su tale tipologia reddituale.

Il metodo per evitare la doppia imposizione (articolo 23) prevede una combinazione fra il sistema di imputazione ordinaria utilizzato dal nostro Paese e quello misto, previsto per i residenti in Libia, fra esenzione e credito per i redditi di capitale.

L'articolo 25 prevede la procedura amichevole per la composizione di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni convenzionali, senza la possibilità di ricorso all'arbitrato.

Quanto alla cooperazione amministrativa, considerata da parte italiana una materia di primaria importanza, l'intesa raggiunta con la controparte sull'articolo 26 ha portato alla definizione di una base giuridica che garantisce lo scambio di informazioni in materia fiscale, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'OCSE, compreso il superamento del segreto bancario. La proposta italiana, basata sulla più recente versione del modello dell'OCSE, è stata accettata integralmente

dalla delegazione libica. Il risultato ottenuto costituisce, altresì, un elemento utile al fine dell'inclusione della Libia nella « *white list* », prevista dalla legge n. 244 del 2007, di prossima emanazione da parte dell'amministrazione finanziaria italiana.

La Convenzione, conformemente alla prassi negoziale italiana, prevede anche un

articolo sui rimborsi (articolo 28) che disciplina il metodo di applicazione indiretta delle aliquote ridotte, laddove i sostituti d'imposta decidano di non esercitare la propria facoltà di procedere all'applicazione diretta dei benefici convenzionali.

La Convenzione non è stata completata da alcun protocollo.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

1. Premessa.

La presente relazione tecnica si riferisce alla Convenzione contro le doppie imposizioni fatta a Roma il 10 giugno 2009.

Si formulano le osservazioni in merito ai riflessi fiscali e di gettito che potrebbero derivare dall'introduzione delle disposizioni convenzionali.

A tale riguardo sono state prese in esame le disposizioni più significative e, quindi, quelle concernenti gli utili delle imprese (articolo 8), la navigazione marittima ed aerea (articolo 9), le imprese associate (articolo 10), i dividendi (articolo 11), gli interessi (articolo 12), i canoni (articolo 13), gli utili di capitale (articolo 14), le professioni indipendenti (articolo 15), il lavoro subordinato (articolo 16), i compensi e i gettoni di presenza (articolo 17), gli artisti e gli sportivi (articolo 18) e gli altri redditi (articolo 22).

Va precisato che le considerazioni e le relative valutazioni sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni disponibili per l'anno d'imposta 2009 e ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta relative al modello 770/2010.

2. Gli utili delle imprese (articolo 8).

Tale disposizione ha lo scopo di definire il luogo e le modalità di tassazione del reddito d'impresa.

La norma assume un carattere residuale nell'ambito della Convenzione in quanto, in base al paragrafo 6 della medesima disposizione, se l'utile dell'impresa comprende elementi di reddito considerati separatamente da altri articoli della Convenzione si dovranno applicare questi articoli.

La norma convenzionale sancisce il principio, codificato anche nel nostro ordinamento all'articolo 23, comma 1, lettera *e*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, di seguito «TUIR», in forza del quale gli utili d'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di residenza dell'impresa stessa. Tuttavia, se questa svolge la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione sono imponibili anche nell'altro Stato.

Il paragrafo 1 dell'articolo 8 della Convenzione stabilisce il principio secondo il quale quando un'impresa di uno Stato contraente esercita nell'altro Stato un'attività per mezzo di una stabile organizzazione, questo altro Stato può tassare gli utili dell'impresa, ma

soltanto per la parte attribuibile alla stabile organizzazione (cosiddetta « limitazione della forza attrattiva della stabile organizzazione »).

La disposizione non dovrebbe determinare alcuna variazione di gettito.

L'introduzione del principio di imponibilità degli utili esclusivamente nello Stato di residenza dell'impresa determina l'inapplicabilità della disciplina risultante dal combinato disposto degli articoli 23 del TUIR e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'articolo 23, comma 2, del TUIR stabilisce che: « Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *f*) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti (...) *d*) i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato ».

In sostanza, la citata disposizione introduce, tra l'altro, una presunzione assoluta di tassazione in Italia dei redditi per prestazioni artistiche e professionali svolte nel nostro Paese per conto di imprese, società ed enti libici, se i relativi compensi sono corrisposti da soggetti residenti in Italia (cosiddetto « principio del trattamento isolato dei singoli redditi prodotti nel territorio dello Stato da imprese non residenti senza stabile organizzazione in Italia »). Più precisamente, in base a questa disposizione il presupposto di territorialità del reddito viene svincolato dalla natura che il reddito può assumere in relazione all'attività svolta dal percipiente, per essere invece considerato secondo la sua natura reddituale intrinseca. Per questo motivo le prestazioni artistiche e professionali di non residenti sono attratte a tassazione in Italia anche se qualificate dal soggetto non residente come redditi d'impresa.

E la richiamata previsione dell'articolo 25, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 risulta coerente con tale impostazione laddove prevede l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 30 per cento sui compensi per prestazioni artistiche e professionali, anche quando sono effettuate nell'esercizio d'impresa.

Sul punto, l'introduzione della disciplina convenzionale dell'articolo 8 in commento, in quanto più favorevole, precluderebbe la possibilità di continuare ad applicare la ritenuta dell'articolo 25 citato, in tutti i casi descritti di percezione dei compensi da parte di imprese libiche prive di una stabile organizzazione in Italia.

Per poter stimare la perdita di gettito dipendente da tale disapplicazione si è, quindi, proceduto alla rilevazione nella sezione « Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi » del modello 770 relativo all'anno 2009, di tutte le posizioni relative a soggetti la cui attività sia riconducibile a prestazioni artistiche o professionali.

Tutto ciò considerato, pur in mancanza di informazioni puntuali sulle fattispecie discusse, dovendo procedere a una quantificazione degli effetti, si ipotizza prudenzialmente che una quota pari a un terzo degli importi imponibili delle prestazioni di lavoro autonomo, cui corrispondono circa 60.000 euro di ritenute (ovvero un terzo del

complesso delle ritenute pari a 180.000 euro), si riferisca alle prestazioni effettuate sulle quali si perderebbe la potestà impositiva.

In definitiva, in via prudenziale si stima che l'eventuale perdita di gettito conseguente l'introduzione della disciplina convenzionale sia nell'ordine di circa 60.000 euro.

Incidenza sul gettito

Perdita di gettito pari
a circa euro 60.000

3. *La navigazione marittima ed aerea (articolo 9).*

In linea con quanto raccomandato nell'ambito dell'OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

La norma, pur contrastando con quanto stabilito all'articolo 73, comma 3, del TUIR, che considera residenti in Italia le società o gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale, la sede dell'amministrazione, oppure l'oggetto principale dell'attività, non dovrebbe necessariamente determinare una diminuzione di gettito, risultando applicabile anche alle imprese di navigazione marittima ed aerea il principio di tassazione del reddito di impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione.

Incidenza sul gettito

Non rilevante stante l'esiguità
delle fattispecie applicabili

4. *Le imprese associate (articolo 10).*

Lo schema dell'articolo 10 ricalca quello del modello dell'OCSE e, trattando delle imprese associate (società madri e figlie), detta criteri di carattere generale in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento *inter-company*.

Inoltre, il paragrafo 2 del presente articolo consente agli Stati contraenti di eseguire rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere, conseguentemente, agli aggiustamenti d'imposta corrispondenti. Tuttavia, in una delle disposizioni finali, è previsto che tali eventuali rettifiche di reddito accertate possano essere effettuate esclusivamente attraverso l'esperimento di una procedura amichevole, vale a dire secondo le disposizioni dettate dall'articolo 25 della Convenzione (procedura amichevole).

Incidenza sul gettito

Effetti sul gettito non rilevanti

5. *I dividendi (articolo 11).*

In materia di tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Libia, l'articolo 11 introduce talune

specifiche limitazioni all'applicazione della ritenuta e, in concreto, riduce il prelievo fiscale nel nostro Paese in tutti i casi in cui la disciplina convenzionale si dimostri più favorevole di quella interna.

Dall'analisi che è stata effettuata su diverse annualità si ravvisa un andamento non uniforme delle somme afferenti all'erogazione di dividendi. Tale stato di fatto è verosimilmente generato da un insieme di concause quali le scelte economiche dei soggetti coinvolti nelle distribuzioni di dividendi, così come per l'immediato futuro influiscono mutamenti e accadimenti che hanno causato variazioni nel quadro politico e istituzionale nonché generato il congelamento delle partecipazioni, e, infine, congiunture internazionali più o meno favorevoli.

In considerazione di quanto rilevato, si assume prudenzialmente come base per effettuare la stima del gettito l'importo più consistente afferente a tale fattispecie, pari a circa 20 milioni di euro e che, a seguito dell'assoggettamento a una ritenuta del 27 per cento, produce un gettito per l'erario pari a 5,4 milioni di euro.

C'è da rilevare, in ogni caso, come tale aliquota risulti essere quella vigente per l'anno di imposta 2009, mentre il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, ha recentemente modificato la tassazione dei dividendi percepiti da soggetti non residenti. La normativa italiana, fino al 31 dicembre 2011, stabiliva, per il soggetto percipiente senza stabile organizzazione in Italia, che il dividendo fosse assoggettato (articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) a ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento (12,5 per cento in caso di azioni di risparmio). Inoltre, se tra l'Italia e lo Stato estero in cui risiedeva il percipiente del dividendo fosse stata in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni si sarebbe applicata la disciplina convenzionale, qualora più favorevole.

Il percipiente non residente (diverso dall'azionista di risparmio) avrebbe avuto diritto al rimborso, fino ai quattro/noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrava di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili.

La nuova tassazione, stabilita dal citato decreto-legge n. 138 del 2011, prevede l'applicazione di nuove aliquote a partire dal 1° gennaio 2012: la ritenuta alla fonte del 27 per cento viene ad essere ridotta al 20 per cento, mentre quella sulle azioni di risparmio del 12,5 per cento è elevata al 20 per cento.

Conseguentemente, la quota di rimborso per il percipiente non residente passa dai quattro noni a un quarto. Rimane salva l'applicazione della ritenuta in misura ridotta in caso di un'aliquota più favorevole per l'esistenza di una convenzione contro le doppie imposizioni nei confronti dello Stato del percipiente.

Pertanto, a legislazione vigente, il flusso dei dividendi, come già detto stimato in circa 20 milioni di euro, produrrebbe un complesso di ritenute pari a 4 milioni di euro (20 milioni di euro X 20 per cento).

Rispetto all'evidenziata situazione, l'attuazione dell'articolo 11 determinerebbe l'applicazione della ritenuta:

a) del 5 per cento sui dividendi pagati a soci-società libiche che detengano almeno il 25 per cento del capitale della società italiana che distribuisce i dividendi;

b) del 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Pertanto, si tratta di calcolare le eventuali variazioni nell'entità dei flussi per l'erario in ragione dell'aliquota del 20 per cento, applicata in assenza della Convenzione, e di rapportare le relative somme a quelle generate dall'applicazione di una ritenuta del 10 per cento (dal momento che dall'analisi della natura dei soggetti detenenti le partecipazioni che hanno generato i dividendi in esame – e dall'entità degli stessi – le suddette non appaiono possedere il requisito di partecipazioni qualificate, alle quali è riservata l'altra e più bassa aliquota).

Quindi, la differenza di gettito per l'erario sarebbe costituita da una perdita di circa 2 milioni di euro (20 milioni di euro X20 per cento - 20 milioni di euro X10 per cento).

Con riguardo agli eventuali flussi di dividendi pagati a residenti italiani e provenienti dalla Libia, si ritiene che la normativa non possa generare effetti sull'ammontare dei crediti per imposte pagate all'estero (articolo 165 del TUIR), dal momento che attualmente in Libia non è prevista alcuna ritenuta sui dividendi pagati da imprese libiche (fonte: Fiscalità internazionale, scheda Paese Libia- tassazione società - ritenute - a cura di IBFD, IPSOA 2010). Nell'ipotesi di applicazione in Libia nei confronti dei residenti italiani dell'opzione più favorevole (esenzione da tassazione dei dividendi in luogo dell'imposizione fiscale prevista dalla Convenzione) non si genererebbero effetti nei confronti dell'erario italiano.

Incidenza sul gettito

Perdita di circa 2.000.000 di euro

6. *Gli interessi (articolo 12).*

In merito agli interessi, dall'esame dei dati disponibili per il 2009 emerge che in base all'attuale disciplina interna la totalità degli interessi corrisposti a soggetti residenti in Libia non è soggetta ad alcuna ritenuta.

In particolare, dai dati osservati emerge che gli interessi su depositi e su conti correnti postali e bancari non scontano alcuna ritenuta (articolo 23, comma 1, lettera *b*), del TUIR).

Per completezza si segnala che la voce più significativa della categoria di redditi in esame risulta essere quella degli interessi attivi derivanti da depositi e da conti correnti bancari e postali (pari nel 2009 a 400.000 euro) i quali, in base alla disciplina interna, sono sottoposti al principio di extraterritorialità dettato dall'articolo 23, comma 1, lettera *b*), del TUIR e, pertanto, sono esclusi da imposizione in Italia se il beneficiario è residente all'estero.

Con riguardo agli eventuali flussi di interessi pagati a residenti italiani e provenienti dalla Libia si ritiene che la normativa non possa generare effetti sull'ammontare dei crediti per imposte pagate all'estero (articolo 165 del TUIR) dal momento che attualmente in Libia non è prevista alcuna ritenuta sugli interessi pagati da imprese libiche (fonte: Fiscalità internazionale, *ibidem*). Nell'ipotesi di applicazione in

Libia nei confronti dei residenti italiani dell'opzione più favorevole (esenzione da tassazione degli interessi in luogo dell'imposizione fiscale prevista dalla Convenzione) non si genererebbero effetti nei confronti dell'erario italiano.

Ne consegue che, a seguito della ratifica della Convenzione, non vi sarebbe alcun effetto di gettito per l'erario italiano.

Incidenza sul gettito

Nessuna variazione di gettito rilevata

7. I canoni (articolo 13).

I compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o per la concessione in uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche, pellicole cinematografiche, nonché di brevetti industriali e di marchi d'impresa, di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico e, più in generale, i redditi derivanti dall'utilizzazione di beni immateriali si considerano prodotti nello Stato di residenza del beneficiario per il solo fatto di essere erogati (a un non residente, privo di stabile organizzazione) dallo Stato, da soggetti residenti nel nostro Stato o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

La ritenuta applicabile sui suddetti compensi erogati a non residenti è del 30 per cento sulla parte imponibile, costituita dall'ammontare lordo di tali compensi al netto dell'abbattimento forfetario pari al 25 per cento a titolo di spese sostenute (articolo 54, comma 8, del TUIR).

Tale disciplina tributaria trova fondamento nell'articolo 53, comma 2, lettera *b*), del TUIR e nell'articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

La Convenzione prevede che i canoni siano assoggettati a imposizione solo nello Stato di residenza del percipiente.

Dall'analisi relativa all'anno 2009 emerge che non sono presenti importi relativi a *royalty* percepite da residenti libici; dall'esame della precedente annualità parimenti non sono stati rilevati importi afferenti tale fattispecie.

A seguito dell'entrata in vigore della disciplina convenzionale, non si ravvisano effetti sul gettito.

Con riguardo agli eventuali flussi di canoni pagati a residenti italiani e provenienti dalla Libia si ritiene che la normativa non possa generare effetti sull'ammontare dei crediti per imposte pagate all'estero (articolo 165 del TUIR) dal momento che attualmente in Libia non è prevista alcuna ritenuta sulle eventuali *royalty* pagate da imprese libiche (fonte: Fiscalità internazionale, *ibidem*).

Incidenza sul gettito

Effetto di gettito non rilevante

8. *Gli utili di capitale (articolo 14).*

La disposizione in esame disciplina il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti:

dall'alienazione di beni immobili situati nell'altro Stato contraente;

dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione. Si considera proprietà mobiliare qualsiasi proprietà diversa da quella immobiliare e, quindi, si comprendono nella nozione anche i beni immateriali (ad esempio, l'avviamento);

dall'alienazione di navi e di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi o aeromobili;

in via residuale, dall'alienazione di ogni altro bene diverso dai precedenti.

Ai fini dell'individuazione del regime fiscale applicabile alle plusvalenze in argomento, occorre fare riferimento non soltanto alla Convenzione, ma anche alla disciplina interna, innanzitutto per verificare se, nel caso specifico, ad esempio, per le plusvalenze realizzate in Italia non ricorra una delle ipotesi di esclusione o di esenzione previste dall'articolo 23, comma 1, lettera f), del TUIR ovvero dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 461 del 1997. Una volta accertato che la plusvalenza, in base alla disciplina interna, è soggetta a imposizione in Italia, si deve quindi verificare se la Convenzione esclude la tassazione in Italia del componente di reddito in esame.

Ciò premesso, dall'esame delle singole previsioni dell'articolo 14 sopra elencate emerge il quadro di riferimento di seguito riportato.

Per quanto riguarda gli utili derivanti dall'alienazione di immobili, la Convenzione non prevede la tassazione in via esclusiva nel Paese in cui l'immobile è situato. Ciò implica che gli utili derivanti dall'alienazione di immobili libici posseduti da soggetti fiscalmente residenti in Italia continueranno a concorrere alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie, fermo restando il riconoscimento di un credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 23 della Convenzione, pari alle imposte eventualmente assolte in Libia.

Anche per le plusvalenze derivanti da beni mobili appartenenti a una stabile organizzazione la norma in commento non introduce un criterio di tassazione in via esclusiva del reddito nello Stato della stabile organizzazione. Pertanto, valgono le considerazioni esposte e la constatazione che anche a questi fini la disciplina convenzionale non produce alcuna variazione di gettito.

Infine, per quanto concerne la disposizione residuale sugli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati (paragrafo 5), viene introdotto il principio di tassazione esclusiva del reddito nel Paese di residenza dell'alienante. Ne consegue che gli utili derivanti dall'alienazione di quote di partecipazione detenute in società di capitali, obbligazioni e titoli simili non facenti

parte dell'attivo di una stabile organizzazione sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del cedente.

In generale, per effetto dell'entrata in vigore della disposizione in commento, l'Italia, ferme restando le esclusioni ed esenzioni già previste dalla disciplina interna vigente, non può assoggettare a tassazione, secondo la disciplina interna, i seguenti redditi prodotti da soggetti libici:

le plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti e non negoziate in mercati regolamentati (articolo 67 comma 1, lettera *c-bis*), del TUIR, ad eccezione di quelle quotate, le quali sono escluse da imposizione), soggette a un'imposta sostitutiva del 12,5 per cento;

i proventi da cessioni di diritti d'opzione o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le partecipazioni non qualificate in società residenti, soggette a un'imposta sostitutiva del 12,50 per cento, sempre che essi non siano negoziati in mercati regolamentati;

le plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso o da rimborso di titoli (individuali o di massa) non rappresentativi di merci e di certificati di massa, non negoziati in mercati regolamentati (articolo 67, comma 1, lettera *c-ter*), del TUIR, ad eccezione di quelli quotati), soggette a un'imposta sostitutiva del 12,5 per cento;

le plusvalenze su contratti a termine conclusi fuori dei mercati regolamentati (articolo 67, comma 1, lettera *c-quater*), del TUIR), soggette a un'imposta sostitutiva del 12,5 per cento.

In base ai dati disponibili per l'anno d'imposta 2009, quali risultano dal quadro SO della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta relativa al modello 770/2010 relativo all'obbligo di comunicazione da parte degli intermediari delle operazioni che generano redditi diversi di natura finanziaria, risulta che le operazioni poste in essere nell'anno di riferimento ammontano a circa 1,8 milioni di euro.

In ordine alla quantificazione della diminuzione di gettito non è possibile fornire una determinazione puntuale a causa dell'irreperibilità di informazioni in merito alla natura degli investimenti in argomento e all'ammontare dell'imposta sostitutiva applicata alle plusvalenze realizzate.

In particolare, il quadro SO del modello 770 individua le operazioni imponibili poste in essere con l'intervento di intermediari professionali e degli altri soggetti indicati dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 461 del 1997 che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c*) a *c-quinquies*), del TUIR. Sono, invece, escluse le operazioni imponibili poste in essere senza l'intervento di tali soggetti, nonché quelle che non determinano l'emersione di materia imponibile perché escluse o esenti da imposizione, ovvero perché assoggettate a prelievo alla fonte a titolo definitivo nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito.

Fermo restando quanto esposto, pur considerando che si tratta di un dato relativo alle operazioni imponibili e non alle plusvalenze,

riteniamo di poter quantificare che la diminuzione di gettito sia pari a 90.000 euro circa.

Tale ammontare è stato desunto considerando che le citate plusvalenze imponibili assommino al 25 per cento dell'ammontare complessivo delle operazioni segnalate (1,8 milioni di euro) e, quindi, a 450.000 euro e che le ritenute o imposte sostitutive versate siano, in conseguenza del citato recente decreto-legge 138 del 2011, in prevalenza del 20 per cento e, quindi, pari a circa 90.000 euro.

La percentuale del 25 per cento è stata determinata in considerazione del generale andamento dei mercati e assumendo che essa rappresenti prudenzialmente la remunerazione a medio termine riveniente dagli investimenti operati con riferimento a titoli azionari. Si è, inoltre, considerato il fatto che nel quadro SO del modello 770 non affluiscono le operazioni poste in essere dai soggetti libici senza l'intervento degli intermediari professionali e che, pertanto, l'ammontare complessivo delle plusvalenze imponibili in Italia dovrebbe essere influenzato anche da questa ulteriore componente reddituale.

Incidenza sul gettito

Diminuzione del gettito per un importo pari a circa 90.000 euro

9. Professioni indipendenti (articolo 15).

La norma disciplina i redditi derivanti dall'esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di tipo indipendente.

L'ambito della norma – in mancanza di disposizioni tassative, ad eccezione del requisito dell'indipendenza – consente di ritenere la categoria in questione speculare a quella dei redditi di lavoro autonomo disciplinata dall'articolo 53 del TUIR.

Per quanto concerne l'applicabilità della normativa convenzionale in relazione a redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da soggetti non residenti è opportuno richiamare la modalità di tassazione indicata nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che prevede l'obbligo di assoggettamento a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta dei compensi erogati al non residente nella misura del 30 per cento.

La normativa convenzionale prevede la tassazione nel Paese di residenza e causa una perdita di gettito, ma l'accettazione del principio della imputabilità alla base fissa dei compensi erogati a residenti in Libia limita tale perdita.

I dati desunti dal modello 770/2010 (Quadro relativo alla comunicazione dei dati sulle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) indicano per tali redditi un ammontare complessivo pari a circa 600.000 euro e per le ritenute complessive applicate un importo di circa 180.000 euro. In mancanza di elementi circa la modalità di conseguimento dei redditi in questione, si ipotizza prudenzialmente che la metà degli stessi sia stata conseguita senza l'ausilio della base fissa, determinando in tal senso una corrispondente perdita di gettito pari a circa 90.000 euro.

Incidenza sul gettito

Diminuzione di gettito per un importo pari a circa 90.000 euro

10. Lavoro subordinato (articolo 16).

Per quanto concerne le remunerazioni (in denaro e in natura) per lavoro subordinato, la norma convenzionale fissa il principio generale della tassazione nello Stato nel quale è effettivamente svolta la prestazione. Il paragrafo 2 della norma introduce, però, una deroga a questa regola generale, che è rivolta a disciplinare principalmente i casi in cui l'azienda invia personale all'estero. La permanenza all'estero di questo personale è normalmente breve e quindi, per facilitare tali situazioni, viene escluso qualsiasi potere impositivo da parte del Paese ospite a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore a 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;

pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;

onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

In base alla disciplina convenzionale, quindi, opera il principio della tassazione concorrente, ferma restando la tassazione definitiva nello Stato di residenza del prestatore di lavoro. In particolare, per i soggetti residenti in Italia continuerà a operare il principio di tassazione mondiale, mentre per i lavoratori che non possono essere considerati residenti in Italia in base all'articolo 2 del TUIR o alla disciplina convenzionale, l'imposizione in Italia è limitata ai redditi ivi prodotti.

Per i redditi di lavoro dipendente non si rilevano, quindi, significative variazioni di gettito.

Incidenza sul gettito

Non rilevante

11. Compensi e gettoni di presenza (articolo 17).

Per quanto concerne i compensi agli amministratori e ai sindaci il criterio adottato dalla Convenzione penalizza lo Stato di residenza del percettore spostando la tassazione nello Stato di residenza della società erogante.

Di conseguenza, nel caso di amministratori e di sindaci residenti in Italia che ricevono emolumenti da società residenti in Libia, il reddito sarà imponibile nello Stato estero.

Va tuttavia osservato che la Convenzione non limita il potere di tassazione degli emolumenti in questione al solo Stato di residenza della società erogante. Ciò legittima lo Stato italiano all'applicazione dell'imposta nei confronti di amministratori e di sindaci residenti nel nostro Paese e all'applicazione della ritenuta sugli emolumenti percepiti dai non residenti per le attività di amministratore e di sindaco svolte in Italia.

Pertanto si ritiene non vi sarà alcuna variazione di gettito.

12. Artisti e sportivi (articolo 18).

L'attività svolta dagli artisti e dagli sportivi, qualunque sia la tipologia del reddito prodotto (lavoro autonomo, lavoro dipendente, impresa), viene disciplinata in modo unitario e tassata nello Stato in cui le prestazioni sono svolte. Lo stesso criterio vale anche nel caso in cui i compensi non vengano erogati direttamente all'artista o allo sportivo, ma a un altro soggetto (ad esempio la società alla quale lo sportivo sia legato da un rapporto di lavoro).

La norma, quindi, riconosce la potestà impositiva dell'Italia sui redditi derivanti dall'attività esercitata nel nostro Paese da tali soggetti, anche se residenti all'estero, e, comunque, non limita il potere di tassazione degli emolumenti percepiti da artisti e da sportivi residenti in Italia per attività svolte in Libia.

Una deroga a tali disposizioni è prevista in caso di redditi derivanti da attività esercitate nell'ambito di un programma di scambi culturali o sportivi tra gli Stati contraenti, in questo caso è prevista l'esenzione nello Stato in cui si è svolta l'attività.

Dai dati disponibili per l'anno d'imposta 2009 (modello 770/2010) non si rilevano somme corrisposte a sportivi residenti in Libia e redditi assimilabili a tali attività erogati da sostituti d'imposta italiani.

Pertanto si ritiene non vi sarà alcuna variazione di gettito.

13. Altri redditi (articolo 22).

Tale norma, avente carattere residuale, stabilisce che agli elementi di reddito non trattati negli altri articoli della Convenzione si applica il criterio di tassazione in funzione del luogo di residenza del soggetto che ha realizzato tale reddito.

L'applicazione della norma in esame potrebbe comportare una diminuzione di gettito significativa con riguardo alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da soggetti residenti in Libia (sempre che non rientrino tra le prestazioni professionali disciplinate dall'articolo 15 della Convenzione) prestazioni che, in base alla disciplina interna, sono assoggettate a ritenuta in Italia, come redditi diversi, se derivano da attività svolte nel territorio dello Stato.

Sostituire al luogo di svolgimento dell'attività quello di residenza del prestatore potrebbe in concreto impedire il prelievo alla fonte da parte dello Stato italiano, traducendosi in un minor gettito quantificabile nell'ordine di 3.000 euro, ammontare questo corrispondente alle ritenute operate nell'anno 2009 su compensi per prestazioni occasionali. A tale importo può sommarsi quello di circa 52.000 euro, che rappresenta le ritenute relative a redditi di natura residuale rispetto a quelli precedentemente trattati. Pur in assenza di precise informazioni si è ritenuto opportuno ricondurre tali proventi nell'ambito applicativo dell'articolo 22 della Convenzione, in ragione della natura residuale di tale disposizione e dell'apparente estraneità dei proventi in esame agli altri redditi oggetto di specifica disciplina nelle altre disposizioni della medesima Convenzione.

In conclusione si ritiene, quindi, che l'applicazione della disposizione convenzionale potrebbe apportare una diminuzione di gettito di circa 55.000 euro.

Incidenza sul gettito

Diminuzione del gettito per un
importo pari a circa 55.000 euro

Nell'ipotesi che lo scambio degli strumenti di ratifica tra gli Stati avvenga entro il 2012, gli effetti di cassa per l'erario, a partire dal 2013, sono valutati in 2.295.000 euro in ragione d'anno come di seguito riportato:

effetti sul gettito	
articolo 8 - Non applicazione ritenuta su utili delle imprese	-60.000
articolo 11 - Modifica aliquota ritenuta dividendi	-2.000.000
articolo 14 - Modifica tassazione utili di capitale	-90.000
articolo 15 - Non applicazione ritenuta alla fonte su redditi derivanti dall'esercizio di professioni indipendenti	-90.000
articolo 22 - Non applicazione ritenuta su altri redditi	-55.000
totale	-2.295.000

importi in euro

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

La Convenzione andrà ad ampliare la rete dei trattati internazionali bilaterali conclusi dal nostro Paese in materia di fiscalità diretta e costituirà la nuova base giuridica per le relazioni economiche poste in essere tra gli operatori residenti dei due Paesi, oltre che in materia di ripartizione delle basi imponibili anche nel settore della cooperazione tra amministrazioni, in vista di una più efficace lotta all'evasione fiscale, nonché alle eventuali pratiche di abuso dei trattati. La Convenzione costituisce una risposta normativa alle scelte operate verso la Libia da parte di alcuni segmenti del mondo imprenditoriale italiano e, viceversa, regola alcuni aspetti relativi agli investimenti libici nel nostro Paese.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Per quanto concerne l'Italia, il campo di applicazione della Convenzione riguarda, come indicato dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), della Convenzione, l'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sul reddito delle società di cui al titolo II del medesimo testo unico, e l'imposta regionale sulle attività produttive, istituita dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Le disposizioni speciali bilaterali previste dalla Convenzione, sia di carattere definitorio che distributivo della potestà impositiva delle Parti contraenti, in seguito alla ratifica entreranno a far parte dell'ordinamento italiano.

In forza del richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per quanto concerne l'applicazione della normativa sulle imposte sui redditi, gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono prevalenti rispetto alle norme interne, fatto salvo quanto previsto all'articolo 169 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in merito alla possibilità di derogare agli accordi contro la doppia imposizione qualora le disposizioni del testo unico siano più favorevoli al contribuente.

Per l'entrata in vigore dell'accordo in esame è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento rispetta i principi stabiliti dalla Costituzione, con particolare riferimento agli articoli 23, 80 e 117.

Ai sensi dell'articolo 23, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; l'articolo 80 prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli accordi internazionali; inoltre, l'articolo 117 definisce la politica estera e i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

In forza di quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione, le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati, pertanto l'accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La Convenzione non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Ai sensi degli articoli 23 e 80 della Costituzione, nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'accordo in esame è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sono attualmente all'esame del Parlamento disegni di legge di ratifica di accordi per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Libia.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o di giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Premesso che la Convenzione riguarda i rapporti tra l'Italia e uno Stato terzo rispetto all'Unione europea, si espone quanto segue.

In mancanza di una disciplina armonizzata in materia, gli Stati membri dell'Unione europea stipulano i rispettivi trattati bilaterali della specie contro le doppie imposizioni — al fine di realizzare un'equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati contraenti e di rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali — ispirandosi, per lo più, alle disposizioni contenute nel modello di convenzione concordato in sede di OCSE.

A detto modello si ispira, altresì, la presente Convenzione, le cui disposizioni si ritiene non presentino aspetti di incompatibilità con le norme dell'Unione europea.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Si ritiene che la Convenzione non presenti aspetti di incompatibilità con altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

- 13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi in materia innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi in materia innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Nella stipula di accordi della specie, gli Stati membri dell'Unione europea si ispirano, per lo più, al modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito dell'OCSE, che ha l'obiettivo primario di ripartire la sovranità impositiva sul reddito derivante da transazioni finanziarie internazionali tra i Paesi contraenti, nonché di prevenire l'evasione e l'elusione fiscali anche tramite lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali dei Paesi contraenti.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le definizioni normative sono conformi, nella sostanza, a quelle contenute nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, nonché alle formulazioni contenute nel modello di convenzione dell'OCSE.

Inoltre, il paragrafo 2 dell'articolo 3 della Convenzione specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Non sono presenti riferimenti normativi nel progetto in esame.

Le denominazioni delle imposte riportate all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), della Convenzione, con riferimento all'Italia, sono conformi alle definizioni contenute nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché nel decreto legislativo n. 446 del 1997.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si richiama quanto già rappresentato al punto 3) della parte I in merito all'incidenza delle norme proposte sulle leggi vigenti.

Per l'entrata in vigore dell'accordo in esame è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica. Non sono necessarie ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Nel testo normativo non sono presenti disposizioni aventi effetti abrogativi né espliciti né impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono previste all'interno dell'atto da recepire disposizioni aventi effetto retroattivo, né disposizioni delle altre tipologie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sono previste disposizioni di delega in materia.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti atti successivi dopo l'entrata in vigore della Convenzione né di natura legislativa, né di natura amministrativa.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Si rinvia alla relazione tecnica sulla valutazione degli effetti sul gettito.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Non esiste una convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Libia. Il 19 febbraio 2009 è, però, entrata in vigore la legge 6 febbraio 2009, n. 7, che ratifica e dà esecuzione al Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia e Libia, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008. L'articolo 8 del Trattato prevede la realizzazione di opere infrastrutturali per la Libia da parte di imprese italiane che abbiano una entità giuridica (società o filiale) in Libia, del valore di 250 milioni di dollari all'anno.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione.

La Convenzione in esame risponde, innanzitutto, alla necessità di evitare fenomeni di doppia imposizione.

La Convenzione risponde, inoltre, all'esigenza di definire una base giuridica che garantisca lo scambio di informazioni in materia fiscale.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Con la Convenzione si vogliono agevolare i rapporti economici tra i due Paesi garantendo trasparenza e prevenendo le eventuali evasioni fiscali. L'atto internazionale vuole agevolare gli aspetti fiscali per evitare fenomeni di doppia imposizione. Inoltre, rispondere all'esigenza di definire una base giuridica di riferimento per gli operatori economici italiani che effettuano attività di interscambio commerciale e finanziario con la Libia. L'Italia era, prima del conflitto, il principale *partner* economico della Libia, al primo posto sia tra i Paesi clienti (con una quota pari al 27,2 per cento) che tra i fornitori (con una quota pari al 16,3 per cento), seguita nella graduatoria dei Paesi clienti da Francia, Cina, Spagna, Germania e Stati Uniti d'America e, per quanto riguarda i fornitori, da Cina, Turchia, Francia e Germania.

Nel periodo gennaio-dicembre 2011, il volume di scambi tra Italia e Libia è stato pari a euro 4.584.961.528, quasi il 70 per cento in meno rispetto al 2010. In particolare le esportazioni (pari a euro 612.998.355) hanno subito una flessione del 77,31 per cento rispetto al 2010, mentre le importazioni (pari ad euro 3.971.963.173) sono

scese del 67,65 per cento. Tutti i rami di attività hanno pesantemente risentito del conflitto nel Paese. Spiccano i dati relativi al settore *oil & gas*, con una contrazione del 74,5 per cento rispetto al 2010 nelle esportazioni dei prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio, contro una riduzione delle importazioni, sempre rispetto al 2010, del 67,26 per cento per quanto concerne il petrolio greggio e il gas naturale e del 71,3 per cento relativamente ai prodotti raffinati.

Ancora più consistente è il divario rispetto al 2010 delle esportazioni nel settore *no-oil*, con una flessione del 78,97 per cento. Nello stesso settore le importazioni sono invece scese del 61,11 per cento.

I dati citati sono fortemente condizionati dal calo verticale dell'interscambio nel periodo del conflitto (marzo-agosto 2011). Da un esame comparato dell'andamento del volume d'affari nei primi due mesi del 2011 rispetto allo stesso periodo del 2010, si rileva invece un *trend* positivo — dovuto in particolare a una forte crescita del settore *oil & gas* — sia nelle importazioni, con un incremento del 50 per cento, sia e soprattutto nelle esportazioni, con un aumento del 19 per cento.

Nei mesi immediatamente successivi al termine del conflitto, si ravvisa un inizio di ripresa delle esportazioni con incrementi, rispetto al mese di agosto, del 70 per cento nel mese di settembre (per un valore pari a euro 11.742.414), del 380 per cento nel mese di ottobre (per un valore pari a euro 31.893.569) e del 654 per cento nel mese di novembre (per un valore pari a euro 50.127.902) grazie soprattutto ai prodotti alimentari che in quest'ultimo mese incidono del 50 per cento sul totale delle esportazioni. Bisogna invece aspettare il mese di dicembre per rilevare una ripresa nel settore dei prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio, che in tale mese registra un ammontare pari a euro 32.343.939 (circa un terzo delle esportazioni complessive).

Per quanto concerne le importazioni, si rilevano i primi progressi solo a partire dal mese di novembre, di pari passo con il riavvio della produzione di idrocarburi nel Paese, con un'impennata del settore *oil & gas* che raggiunge la cifra di euro 431.844.454 (rispetto alla quasi totale assenza di importazioni dal mese di aprile al mese di settembre). Analogo ammontare si registra anche nel mese di dicembre.

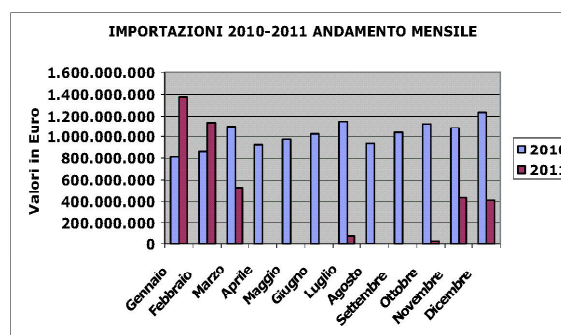
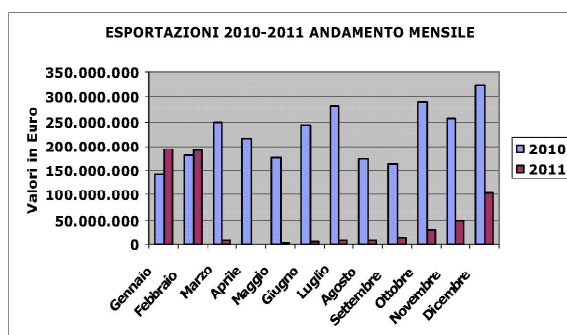
Statistiche dei rapporti bilaterali Italia-Libia

Esportazioni _ Totale e principali settori 2010-2011 Valori in EURO*			
	2010	2011	Variazione per cento
Totale esportazioni verso la Libia	2.702.088.712	612.998.355	-77,31
Prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio	1.002.467.613	255.622.764	-74,50
Macchinari ed apparecchiature	362.108.978	69.878.197	-80,70
Computer e prodotti di elettronica ed ottica; apparecchi elettromedicali e di misurazione, orologi	160.234.653	17.202.896	-89,26
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	165.253.165	15.992.255	-90,32
Altri mezzi di trasporto	160.972.021	2.353.461	-98,54
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche	169.365.607	33.158.719	-80,42
Prodotti manifatturieri	100.042.191	11.007.495	-89,00
Prodotti in metallo esclusi macchinari ed attrezzature	88.358.291	18.233.666	-79,36
Prodotti della metallurgia	78.315.060	11.542.286	-85,26

*Dati ISTAT

Importazioni _ Totale e principali settori 2010-2011 Valori in EURO*			
	2010	2011	Variazione per cento
Totale importazioni dalla Libia	12.277.305.487	3.971.963.173	-67,65
Prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio	1.383.333.586	397.081.939	-71,30
Petrolio greggio e gas naturale	10.766.376.445	3.525.254.278	-67,26
Prodotti chimici	75.923.337	11.418.832	-84,96
Prodotti della metallurgia	42.862.168	26.339.193	-38,55

*Dati ISTAT



L'atto internazionale pertanto rafforza e disciplina gli aspetti fiscali relativi a beni immobili, utili delle imprese (anche in forma associata), navigazione marittima ed aerea, dividendi, interessi, canoni, *capital gain*, lavoro autonomo e dipendente, pensioni, proventi e remunerazioni di personale con funzioni governative, artisti, sportivi, studenti e membri dei consigli di amministrazione, nonché relativi ad altri redditi di natura residuale.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio, lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Oltre a disciplinare compiutamente il fenomeno della doppia imposizione, la Convenzione predispone la base giuridica per la

cooperazione tra le amministrazioni, anche in vista di una più efficace lotta all'evasione fiscale.

Il grado di raggiungimento dei benefici auspicati sarà verificato attraverso gli organismi preposti e come indice di riferimento saranno utilizzati l'incremento dell'interscambio commerciale tra i due Paesi e la diminuzione dei reati di evasione fiscale con riferimento ai dati esistenti presso le amministrazioni finanziarie e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura prima dell'entrata in vigore della Convenzione stessa.

Oltre a disciplinare compiutamente il fenomeno della doppia imposizione, la Convenzione può costituire un elemento utile al fine dell'inclusione della Libia nella *white list* prevista dalla legge n. 244 del 2007, di prossima emanazione da parte dell'amministrazione finanziaria.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatarie degli effetti dell'intervento regolatorio sono tutte le categorie coinvolte nell'applicazione della disciplina convenzionale e, in particolar modo, le imprese italiane operanti in Libia.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.

La negoziazione è avvenuta tra le amministrazioni finanziarie dei due Paesi, il Ministero dell'economia e delle finanze e la corrispondente istituzione straniera, tenuto conto delle esigenze rappresentate dagli operatori economici dei rispettivi Paesi.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO.

Il non intervento avrebbe comportato il permanere dell'assenza di una convenzione contro le doppie imposizioni in un momento in cui la presenza delle imprese italiane operanti in Libia potrebbe aumentare per effetto delle opportunità di investimento create a seguito della conclusione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fatto a Bengasi il 30 agosto 2008.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE.

La formulazione dell'intervento regolatorio secondo un modello diverso da quello predisposto dall'OCSE avrebbe comportato un disarmonico allontanamento dalla prassi negoziale italiana.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.

La scelta di adottare uno schema di convenzione basato sul modello dell'OCSE, benché la Libia non sia un Paese membro, risulta sicuramente vantaggiosa tenuto conto del contributo di certezza che lo stesso fornisce al mondo imprenditoriale italiano nell'attuale contesto economico.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

La Convenzione Italia-Libia per evitare le doppie imposizioni, al pari degli altri accordi di specie stipulati dall'Italia, è basata sul modello dell'OCSE.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

È stato valutato che l'entrata in vigore della Convenzione determinerà un sensibile potenziamento dell'interscambio commerciale sia a livello micro che macroeconomico, lo sviluppo del trasferimento di *know-how* tecnico e manageriale determinerà anche un flusso economico di capitali vantaggioso per le imprese dei Paesi contraenti. Inoltre l'unico svantaggio rappresentato dal costo derivante dalla ratifica della Convenzione, quantificato in euro 2.295.000, verrà nel corso degli anni compensato dai vantaggi per gli operatori economici e per le imprese dei Paesi contraenti.

C) Indicazioni degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.

L'intervento regolatorio non prevede obblighi informativi a carico di destinatari diretti e indiretti.

D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate.

Dalla comparazione dell'opzione zero emerge la scelta di predisporre la Convenzione che, benché comporti una perdita di gettito, quantificata in euro 2.295.000, consente di chiarire i rapporti fiscali tra l'Italia e la Libia soprattutto in relazione al concetto di stabile organizzazione.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non sono richieste nuove risorse umane per farvi fronte. Inoltre, la spesa scaturente dalla Convenzione, valutata in euro 2.295.000 annui a decorrere dal 2013, viene coperta con la riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Si considera che gli uffici finanziari sono già attrezzati per assorbire gli effetti della nuova regolazione.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MERCATO E DELLA COMPETITIVITÀ.

L'eliminazione della doppia imposizione garantisce alle persone fisiche e giuridiche la non discriminazione e ne favorisce l'inserimento nel mercato, determinando un positivo effetto sul regime di leale competitività, realizzato all'interno di un quadro normativo di riferimento.

SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

L'intervento regolatorio verrà posto in essere dalle amministrazioni fiscali dei rispettivi Stati le quali, attraverso gli appositi uffici, opereranno le trattenute sui redditi o le tassazioni sulle attività secondo la disciplina vigente in ciascun Paese, evitando qualsiasi situazione di disparità derivante da una doppia tassazione.

Sono, pertanto, soggetti responsabili dell'intervento regolatorio le autorità amministrativo-fiscali delle Parti contraenti.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Oltre le pubblicazioni di legge, un'adeguata pubblicità alla ratifica dell'accordo sarà data dalle autorità diplomatiche.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

L'amministrazione fiscale è l'ente titolato a gestire la materia, a promuovere accordi nel settore e, quindi, anche a verificare attraverso controlli diversificati a seconda dei settori interessati l'utilità dell'intervento e la portata dei suoi vantaggi sugli investitori.

L'intervento regolatorio scaturisce da un accordo internazionale i cui effetti sono valutabili nel quadro delle relazioni internazionali tenute con il Paese con il quale si realizzano, pertanto sarà compito delle rappresentanze diplomatiche e consolari avere una funzione di

vigilanza sull'attuazione dell'accordo. I dati raccolti verranno trasmessi all'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso i suoi uffici, anche locali, dispone il monitoraggio degli oneri unitamente al Ministero degli affari esteri.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a VIR.

A cura del Ministero degli affari esteri verrà elaborata la prescritta VIR con cadenza biennale, sulla base dei dati risultanti dal monitoraggio della competente amministrazione finanziaria, nella quale verranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- verifica dell'aumento dei rapporti commerciali tra i due Paesi;
- verifica dell'incremento degli operatori economici *in loco*;
- verifica della trasparenza nelle operazioni finanziarie;
- riduzione dell'evasione fiscale.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2.295.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA GRAN JAMAHIRIYA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA

PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.

Il Governo della Repubblica Italiana e la Gran Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista,

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo e sul patrimonio, o su elementi del reddito o di patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne l'Italia:

- 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2 - l'imposta sul reddito delle società;
- 3 - l'imposta regionale sulle attività produttive;

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte

Unità per il Contenzioso
Diplomatico e dei Trattati
Segreteria

Per copia conforme

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana");

(b) per quanto concerne la Gran Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista:

- 1 - l'imposta sugli utili delle imprese;
- 2 - l'imposta sulla proprietà;
- 3 - l'imposta sui redditi agricoli;
- 4 - l'imposta sui redditi delle attività commerciali e industriali;
- 5 - l'imposta sui servizi professionali;
- 6 - l'imposta sul ruolo paga;
- 7 - l'imposta sui redditi esteri;
- 8 - l'imposta sugli interessi bancari;
- 9 - l'imposta a favore della difesa, in conformità alla Legge n. (44) del 1970;

(qui di seguito indicate quali "imposta libica").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II

DEFINIZIONI

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- (a) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;
- (b) il termine "Gran Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista" designa la provincia della Gran Jamahiriya Araba Libica Socialista Popolare, ivi compresi lo spazio aereo, il mare territoriale e qualsiasi altra zona marittima o aerea sulla quale, in base alla legislazione della Libia, la Gran Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista esercita diritti sovrani;
- (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano l'Italia o la Libia, come il contesto richiede;
- (d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

- (e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- (g) per "traffico internazionale" si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
- (h) l'espressione "autorità competente" designa:
 - (i) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - (ii) in Libia, il Segretariato della Commissione Generale Popolare delle Finanze, Dipartimento delle Imposte;
- (i) il termine "nazionali" designa:
 - (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di uno Stato contraente; e
 - (ii) le persone giuridiche, le società di persone o le associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.

2. Per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui la Convenzione si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto Stato.

Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica, amministrativa o ente locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

- a) detta persona è considerata residente solo dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto a rivendicare alcuno sgravio o esenzione d'imposta previsti dalla Convenzione.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) una officina;
- e) un laboratorio; e
- f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione o di installazione costituisce stabile organizzazione solo se la sua durata oltrepassa tre mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

- (a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

- (d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- (e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
- (f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della combinazione delle attività di cui ai commi da a) a e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

5. Salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che essa esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quello Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4, le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6

IMPOSIZIONE NELLO STATO DELLA FONTE

Fatta salva ogni altra disposizione della presente Convenzione, i redditi provenienti da uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato contraente.

Capitolo III

IMPOSIZIONE DEI REDDITI

Articolo 7

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 8

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

5. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

6. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 9

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 10

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro Stato farà un'apposita correzione dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali correzioni dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'Articolo 25 della presente Convenzione.

Articolo 11

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi;

(b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, e da titoli e strumenti finanziari a queste assimilati, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, compresi gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, nei casi in cui l'apporto non sia costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. Il termine include altresì qualsiasi altro elemento di reddito che, in base alla legislazione dello Stato contraente di cui è residente la società distributrice, sia considerato come un dividendo o una distribuzione di dividendo di una società.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 15, a seconda dei casi.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

6. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente Articolo mediante tale creazione o cessione.

Article 12

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se:

- a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o
- b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad ente od organismo (compreso un istituto finanziario) interamente di proprietà di detto altro Stato contraente o di un suo ente locale; o
- c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compreso un istituto finanziario) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico ed i redditi delle obbligazioni di prestiti, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. Il termine non comprende gli elementi di reddito che sono considerati come dividendi ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 11 della presente Convenzione.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 15, a seconda dei casi.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

8. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente Articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Articolo 13

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili solo in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, pellicole cinematografiche o pellicole o registrazioni usate per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 15, a seconda dei casi.

4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

5. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione dei diritti rispetto ai quali sono pagati i canoni, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente Articolo per mezzo di detta creazione o cessione.

Articolo 14

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 7 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni derivanti più del 50% del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 15

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, ad eccezione delle seguenti circostanze, nelle quali detti redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:
 - a) se egli dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato contraente unicamente i redditi imputabili a detta base fissa; oppure
 - b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano a, o oltrepassano, in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato unicamente i redditi ritratti dalla sue attività svolte in detto altro Stato.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 16

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 17, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
- b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
- c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione all'attività dipendente svolta nel primo Stato come indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga, sono imponibili in detto Stato contraente.

Articolo 17

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di amministratore unico o di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 18

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 8, 15 e 16.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo ed esercitate nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se dette attività sono finanziate interamente o per la maggior parte con fondi pubblici del primo Stato, oppure se dette attività sono esercitate nell'altro Stato nell'ambito di un programma di scambi culturali convenuto fra i Governi dei due Stati contraenti.

Articolo 19

PENSIONI

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 20, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato.

Articolo 20

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali salari, stipendi ed altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:

i) ha la nazionalità di detto Stato; o

ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni ed altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18 e 19 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni ed alle altre remunerazioni analoghe, pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 21

STUDENTI

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compirvi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

2. I benefici previsti dal presente articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sette anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.

Articolo 22

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili così come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 7, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

3. Se in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra le persone che hanno svolto le attività da cui rinaggon i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attività eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se lo scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione o al trasferimento dei diritti produttivi del reddito sia stato quello di ottenere i benefici del presente articolo per mezzo di tale costituzione o trasferimento.

Capitolo IV

METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Articolo 23

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Per quanto concerne l'Italia:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Libia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Libia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

L'imposta pagata in Libia per la quale spetta la deduzione è solo l'ammontare prorata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana.

3. Per quanto concerne la Libia:

Se un residente della Libia ritrae redditi imponibili in Italia, in base alle disposizioni della presente Convenzione, detti redditi sono esenti da imposizione in Libia ai sensi delle disposizioni dei due paragrafi 2 e 3.

Se un residente della Libia ritrae elementi di reddito imponibili in Italia, in base alle disposizioni degli articoli 11 e 12, la Libia ammette in deduzione dall'imposta sui redditi di detto residente un ammontare pari all'imposta pagata in detto paese. Tuttavia, l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta calcolata prima della deduzione associata a quegli elementi di reddito ritratti in detto paese.

Se il reddito di un residente della Libia è esente da imposta, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, la Libia può tuttavia tenere in considerazione tali redditi esentati, nel calcolare l'ammontare dell'imposta dovuta sui restanti redditi di detto residente.

4. Se, in conformità di qualunque disposizione della Convenzione, i redditi ritratti da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato, tale Stato può tuttavia, nel calcolare l'imposta sui restanti redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.

Capitolo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 24

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 10, del paragrafo 7 dell'articolo 12 o del paragrafo 4 dell'articolo 13, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.

6. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente Articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Articolo 25

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro, anche attraverso una commissione congiunta formata dalle autorità stesse o da loro rappresentanti, al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

Articolo 26

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonchè per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche se le stesse non sono rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Articolo 27

MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Article 28

RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta dell'interessato o dello Stato di cui egli è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente Articolo.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
 - a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore;
 - b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore.

Articolo 30

DENUNCIA

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione. In tale caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

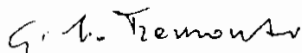
- a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;
- b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTA a Roma il 10 giugno 2009, in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione o applicazione prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Giulio Tremonti
Ministro dell'Economia e delle Finanze



Per la Gran Jamahiriya
Araba Libica Popolare Socialista

Abdulfatid Mahmoud Zlitni
Segretario del Comitato Popolare
Generale per la Pianificazione e la
Finanza



CONVENTION

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GREAT SOCIALIST PEOPLE'S LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION.

The Government of the Italian Republic and the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya

desiring to conclude a Convention to avoid double taxation with respect to taxes on income and to prevent fiscal evasion, have agreed as follows:

Chapter I

SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1

PERSONS COVERED

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political or administrative subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income and on capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.
3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:

(a) in the case of Italy:

- 1 - the personal income tax;
- 2 - the corporate income tax;
- 3 - the regional tax on productive activities;

whether or not they are collected by withholding at source.

(hereinafter referred to as "Italian tax");

(b) in the case of the Great Socialist Libyan Arab Jamahiriya:

- 1 - the tax on business profits of companies;
- 2 - the property tax;
- 3 - the tax on agricultural income;
- 4 - the income tax on commercial and industrial activities;
- 5 - the tax on professional services;
- 6 - the payroll tax;
- 7 - the tax on foreign income;
- 8 - the tax on bank interests;
- 9 - the defence tax, in accordance with Law n. (44) of 1970.

(hereinafter referred to as "Libyan Tax").

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their respective taxation laws.

Chapter II

DEFINITIONS

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

- (a) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with the International Law, may exercise sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;

- (b) the term "Great Socialist Libyan Arab Jamahiriya" means the province of the Great Socialist Libyan Arab Jamahiriya, including the airspace, territorial waters, and any other area in the sea or air on which, according to the Libyan law, the Great Socialist Libyan Arab Jamahiriya has the sovereignty rights;
- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Italy or Libya, as the context requires;
- (d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;
- (e) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
- (f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise that has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
- (h) the term "competent authority" means:
 - (i) in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance;
 - (ii) in the case of Libya, the Secretariat of the General People's Committee of Finance, Tax Department;
- (i) the term "national" means:
 - (i) any individual possessing the nationality or citizenship of that Contracting State; and
 - (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in that Contracting State.

2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political or administrative subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources situated in that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement having regard to its place of effective management. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to claim any relief or exemption from tax provided for by the Convention.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop; and
- (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than three months.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
- (f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs *a)* to *e)*, provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

SOURCE STATE TAXATION

Subject to any other provision of this Convention, income arising in a Contracting State may be taxed in that Contracting State.

Chapter III

TAXATION OF INCOME

Article 7

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources shall also be considered as "immovable property". Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to the income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 8

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 9

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 10

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State.

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. Any such adjustment shall be made only in accordance with the mutual agreement procedure provided for by Article 25 of this Convention.

Article 11

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

(a) 5 % per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 25 % of the capital of the company paying the dividends;

(b) 10 % per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares and from securities and financial instruments treated as shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights participating in profits, including profits deriving from joint venture and profit sharing arrangements, in cases where contribution is not exclusively represented by the supply of personal services, not being debt-claims, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws of the State of which the company making the distribution is a resident. The term also includes any other item of income which, under the laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident, is treated as a dividend or a distribution of dividend of a company.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Articles 8 and 15, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

6. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the shares or other rights in respect of which the dividend is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

Article 12

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the law of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 5% per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if:

a) the payer of the interest is the Government of that Contracting State or a local authority thereof; or

b) the interest is paid to the Government of the other Contracting State or local authority thereof or any agency or instrumentality (including a financial institution) wholly owned by that other Contracting State or local authority thereof; or

c) the interest is paid to any other agency or instrumentality (including a financial institution) in relation to loans made in application of an agreement concluded between the Governments of the Contracting States.

4. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises. The term does not include the items of income which are treated as dividends according to the provisions of Article 11 of this Convention.

5. The provisions of paragraphs from 1 to 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Articles 8 and 15, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

8. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the debt-claim in respect of which the interest is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

Article 13

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.

2. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use,

industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Articles 8 and 15, as the case may be, shall apply.

4. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

5. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the rights in respect of which the royalties are paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

Article 14

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 7 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares deriving more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

5. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 15

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:
 - a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or
 - b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to, or exceeding, in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.
2. The term "professional services" includes, especially, independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 16

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 17, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
 - (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
 - (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
 - (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. If a resident of a Contracting State becomes a resident of the other Contracting State, payments received by such resident by virtue of his employment in the first-mentioned State as severance indemnity or other similar lump sum payments, are taxed in that Contracting State.

Article 17

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as sole director or as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 18

ARTISTES AND SPORTSMEN

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 8, 15 and 16, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, income derived in a Contracting State from activities provided for in paragraph 1 of this Article and performed in the other Contracting State may be taxed only in the first-mentioned Contracting State if such activities are wholly or mainly supported by public funds of the first-mentioned State, or if such activities are performed in the other State under a plan of cultural exchange between the Governments of both Contracting States.

Article 19

PENSIONS

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 20, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Article 20

GOVERNMENT SERVICE

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
 - (i) is a national of that State; or
 - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
2. a) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, any pension or other similar remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such pensions or other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.
3. The provisions of Articles 16, 17, 18, and 19 shall apply to salaries, wages, pensions, and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.

Article 21

STUDENTS

1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.
2. The benefits of this Article shall extend only for a period not exceeding seven consecutive years from the date of his arrival in the first-mentioned State.

Article 22

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 7, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the items of income are taxable in that other State according to its own law.
3. Where, by reason of a special relationship between the persons who have carried on activities from which income referred to in paragraph 1 are derived, the payment for such activities exceeds the amount which would have been agreed upon by independent persons, the provisions of paragraph 1 shall apply only to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of the Convention.
4. The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the rights in respect of which the income is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.

Chapter IV

METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 23

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article.
2. In the case of Italy:
If a resident of Italy owns items of income which are taxable in Libya, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Convention otherwise provide.
In such a case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the income tax paid in Libya, but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.

The tax paid in Libya, for which deduction is granted is only the pro rata amount corresponding to the foreign income which is included in the aggregate income.

However, no deduction shall be granted if the item of income is subjected in Italy to a substitute tax or to a final withholding tax, or to substitute taxation at the same rate as the final withholding tax, also by request of the recipient, in accordance with Italian law.

3. In the case of Libya:

When a resident in Libya earned a taxable income in Italy, according to the provisions of this convention, then Libya shall exempt such an income from tax pursuant to the provisions of the two paragraphs 2 and 3.

When a resident in Libya earned a taxable income elements in Italy, according to the provisions of articles 11 and 12, then Libya allows the deduction from the income tax of that resident an amount equal to the tax amount paid in that country. But such a deduction shall not exceed such part of tax calculated before deduction associated to those income elements earned in that country.

When income earned by a resident in Libya, exempted from tax, according to the provision of this convention, then Libya may, however, take into consideration the income exempted from tax, when calculating the tax amount, on the remaining income of that resident.

4. Where in accordance with any provision of the Convention income derived by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

Chapter V

SPECIAL PROVISIONS

Article 24

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 10, paragraph 7 of Article 12, or paragraph 4 of Article 13, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.
4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.
5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.
6. However, the provisions mentioned in the previous paragraphs of this Article will not limit the application of the domestic provisions for the prevention of fiscal evasion and tax avoidance.

Article 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.
2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention.
3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly, including through a joint commission consisting of themselves or their representatives, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political or administrative subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention as well as to prevent fiscal evasion and tax avoidance. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (order public).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other state may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

Article 27

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

REFUNDS

1. Taxes withheld at the source in a Contracting State will be refunded by request of the taxpayer or of the State of which he is a resident if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of this Convention.
2. Claims for refund, that shall be produced within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to carry out the refund, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the application of the allowances provided for by this Convention.
3. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this Article, in accordance with the provisions of Article 25 of this Convention.

Chapter VI

FINAL PROVISIONS

Article 29

ENTRY INTO FORCE

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible.
2. The Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:
 - (a) in respect of taxes withheld at source, to amounts derived on or after 1st January in the calendar year next following that in which this Convention enters into force;
 - (b) in respect of other taxes on income, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1st January in the calendar year next following that in which this Convention enters into force.

Article 30

TERMINATION

This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the period of five years from the date on which the Convention enters into force. In such event, the Convention shall cease to have effect:

- a) in respect of taxes withheld at source, to amounts derived on or after 1st January in the calendar year next following that in which the notice is given.
- b) in respect of other taxes on income, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1st January in the calendar year next following that in which the notice is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Convention.

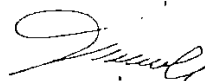
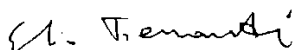
Done at Rome on the 10th of June 2009, in two originals, each in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government of
the Italian Republic

For the Great Socialist
People's Libyan Arab Jamahiriya

Giulio Tremonti
Ministry of the Economy and Finance

Abdulhafid Mahmoud Zlitni
Secretary of the General People's
Committee for Planning and Finance



€ 4,40



16PDL0060750